



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII LEGISLATURA

INTERPELLANZA

*“Mancata applicazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 75/2017 in materia di stabilizzazione del personale precario presso l’Azienda ospedaliera Policlinico universitario di Catania”*

Al Presidente della Regione,

All’Assessore della Salute,

PREMESSO CHE:

- l’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, ha introdotto disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato - in relazione ai fabbisogni individuati nella programmazione triennale di ciascun ente - dei soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi otto presso l’amministrazione o azienda precedente e che siano stati selezionati con modalità concorsuali (svolte anche presso amministrazioni diverse da quella precedente) ;
- in particolare, il comma 11-bis del citato articolo 20 del d.lgs. 75/2017, introdotto dall’articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2019, n.160, ha previsto e puntualmente disciplinato l’applicazione delle richiamate previsioni presso le aziende del servizio sanitario nazionale, individuando nella data del 31 dicembre 2019 il termine per la maturazione del requisito dei tre anni di servizio al fine della stabilizzazione (in riferimento al comma 1 dell’art.20 del d.lgs 75/2017), nonché per l’accesso a procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato con riserva di posti in favore del personale precario (in riferimento al comma 2, ossia lavoratori precari non già assunti a seguito di procedure concorsuali);
- con circolare prot. 2071 del 16 gennaio 2020 l’Assessorato regionale della salute ha fornito alle aziende del servizio sanitario della Sicilia le indicazioni applicative della disciplina statale sopradetta;

CONSIDERATO CHE:



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII LEGISLATURA

- con deliberazione n.65 del 22 gennaio 2020, l'Azienda ospedaliera Policlinico universitario di Catania, ha proceduto alla stabilizzazione ex articolo 20, comma 1, del dlgs. 75/2017, di 6 soggetti con inquadramento dirigenziale amministrativo ed analista che ha maturato i requisiti prescritti dalla norma statale alla data del 31 dicembre 2017 (adempimento peraltro già dovuto anche in forza della );
- con deliberazioni nn. 308, 970 e 1046 del 2020 la stessa Azienda ha proceduto alla stabilizzazione, sempre ex art.20, comma 1, del d.lgs. 75/2017, di 32 unità di personale dirigenziale medico, 3 di personale del "comparto" e 4 della dirigenza sanitaria non-medica, in possesso dei requisiti alla data del 31 dicembre 2019;
- nell'ambito delle stesse deliberazioni tre unità di personale dirigenziale, pur in possesso dei requisiti soggettivi, sono state escluse dalla stabilizzazione in ragione della dedotta carenza del requisito oggettivo della presenza di posto vacante nella dotazione organica;
- non risulta, allo stato, del tutto attivata alcuna procedura concorsuale di cui al comma 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 75/2017 e neppure alcuna procedura di ricognizione dei potenziali destinatari che abbiano maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2019;
- non risulta inoltre, allo stato, adottato alcun provvedimento di stabilizzazione di ulteriori figure professionali (dirigenti tecnici ingegneri) pure certamente in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale;

RILEVATO CHE:

- non risulta chiaro se, in relazione alla casistica dei soggetti esclusi dalla stabilizzazione ex comma 1 per mancanza di posizione scoperta nell'ambito della dotazione organica, tale condizione - valutata alla data delle deliberazioni - risulti ancora attuale a seguito dell'adozione del nuovo atto aziendale approvato con decreto assessoriale 4 giugno 2020 n.484;
- l'Azienda ha proceduto medio termine ad avviare numerosi procedure finalizzate all'assunzione a tempo determinato e/o all'affidamento di incarichi libero-professionali e/o di collaborazione esterna, a dispetto dell'obiettivo - peraltro richiamato in narrativa nelle deliberazioni sopra citate - di dare priorità alla stabilizzazione del personale precario già in servizio, anche al fine di valorizzare le professionalità e riequilibrare la composizione della spesa per il personale;



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII LEGISLATURA

- il ricorso a selezioni esterne, che ha riguardato peraltro anche specializzazioni e profili professionali corrispondenti a quelli dei soggetti precari in servizio presso l'Azienda ed esclusi dalla stabilizzazione per la ritenuta carenza di posizioni vacanti in pianta organica, si pone oggettivamente in antitesi con l'obiettivo di dare priorità alla stabilizzazione del personale precario già presente - a qualsiasi titolo - nell'organico aziendale;
- non appaiono chiare quali siano le ragioni che abbiano condotto la direzione aziendale alla mancata stabilizzazione dei dirigenti tecnici ingegneri, a maggior ragione nella considerazione che, con deliberazione 1245 del 3 luglio 2020, è stata aperta una procedura selettiva "esterna" per la copertura per due anni di un posto corrispondente;
- non risulta altresì chiaro se l'Azienda - anche in relazione all'effetto dei pensionamenti ed alle dotazioni organiche definite nel nuovo atto aziendale - abbia effettivamente proceduto ad una compiuta ricognizione dell'effettiva platea dei potenziali beneficiari e, ugualmente, non sono noti gli intendimenti in relazione allo svolgimento di procedure concorsuali con riserva di posti in favore dei precari già in servizio ai sensi del comma 2 dell'art.20 del d.lgs. 75/2017;

PER CONOSCERE:

- quali siano le ragioni che hanno determinato l'applicazione solo parziale delle previsioni dell'articolo 20 del d.lgs. 75/2017 in materia di stabilizzazione del personale precario da parte dell'AOUP di Catania;
- quali, in particolare, siano le ragioni della mancata stabilizzazione di soggetti già in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal comma 1 della citata norma statale;
- se l'AOUP abbia proceduto ad una compiuta ricognizione di tutte le posizioni cui risultino applicabili le previsioni della disciplina statale in materia di stabilizzazione, anche in riferimento all'avvio di procedure concorsuali con riserva di posti per il personale precario già presente - a qualsiasi titolo - nell'organico aziendale;
- se nell'ambito di tale ricognizione l'Azienda abbia proceduto o procederà a tenere in debito conto gli effetti sull'organico derivanti da pensionamenti e dalla nuova dotazione contenuta nell'atto aziendale approvato con D.A. 484/2020;



**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

**XVII LEGISLATURA**

- quali interventi il governo intenda assumere nei confronti dell'AOUP al fine di garantire il puntuale rispetto delle previsioni della normativa statale in materia di stabilizzazione del personale precario;
- se, anche in riferimento alle altre aziende del SSR, la Regione intenda impartire ulteriori direttive ed orientamenti per assicurare criteri omogenei nell'applicazione delle previsioni della normativa statale in materia di stabilizzazione del personale precario anche al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e prevenire l'insorgenza di contenziosi in relazione alla potenziale violazione dei diritti del personale impiegato con rapporti di lavoro precario.

SAMMARTINO

*(l'interpellante richiede la trattazione con urgenza)*